

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38121 Trento Via Alto Adige 170
 Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Febbraio 2010

Anno VII
 N. 2

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Febbraio 2010

1 febbraio
 Lunedì

- Data a decorrere dalla quale è possibile presentare i seguenti modelli:
- **mod. VR** per la richiesta di rimborso dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale,
- Dichiarazione annuale **Iva autonoma**

16 febbraio
 Martedì

- Versamento **Iva** mese di gennaio e IV trimestre per i contribuenti "speciali";
- Versamento **ritenute** fiscali;
- Versamento **contributi** previdenziali dipendenti e collaboratori;
- Invio telematico **dichiarazioni d'intento** esportatori abituali ricevute nel mese precedente;
- Versamento della IV rata dei **contributi fissi INPS** per artigiani e commercianti;
- Versamento del **premio INAIL** relativo al saldo per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso;
- Versamento imposta **sostitutiva** sulla rivalutazione del TFR.

22 febbraio
 Lunedì

- **Versamenti Enasarco** relativi al IV trimestre, da parte della casa mandante

25 febbraio
 Giovedì

- **Elenchi Intra** mese precedente.

1 marzo
 Lunedì

- Consegna **CUD** e **Certificazione delle ritenute d'acconto** sui compensi corrisposti nell'anno precedente;
- Consegna ai soci della certificazione degli **utili corrisposti** nell'anno precedente da **Spa, Srl, Sapa**.
- Presentazione telematica della **Comunicazione annuale dati Iva**
- Invio telematico **opzione Irap** per il triennio 2010-2012 delle società di persone e ditte individuali per la determinazione della base imponibile con le modalità prevista per i soggetti Ires.

Sommario

Pag. 1	Scadenziario
Pag. 2	Agevolazione Tremonti-ter
Pag. 3	<i>Continua</i> Agevolazione Tremonti-ter
Pag. 3	Nuovi adempimenti detrazione 55 % risparmio energetico
Pag. 4	Redditometro

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Agevolazione Tremonti-ter

Riferimenti normativi

Art. 5, D.L. n. 78/2009; CM 27.10.2009, n. 44/E

Aliquote dell'imposta sostitutiva

Il Decreto – legge n. 78/2009 contiene una serie di misure per le imprese finalizzate al rilancio della produzione e dei consumi in modo da superare la congiuntura economica sfavorevole.

Una di queste misure dispone la riduzione dell'Irpef e dell'Ires (ma non dell'Irap) laddove vengano effettuati **investimenti in determinate tipologie di macchinari ed impianti** nell'arco di un ben individuato periodo di tempo. Si riepilogano brevemente le principali caratteristiche dell'agevolazione, conosciuta come "Tremonti – Ter".

Tipo di agevolazione

L'agevolazione consente di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50 % del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (codici di attività), fatti a decorrere dal **primo luglio 2009 fino al 30 giugno 2010**.

Regime dei minimi: ai fini della esclusione dall'imposizione si adotta il criterio della competenza (anno di acquisto del bene).

Nel costo agevolato sono ricompresi i **costi accessori** di diretta imputazione (quali, ad esempio, trasporto o montaggio) e l'eventuale Iva oggettivamente indetraibile.

La presenza invece di eventuali **contributi** sul bene oggetto di agevolazione riduce il valore del bene stesso.

Ambito soggettivo dell'agevolazione

Rientrano nell'agevolazione tutti i soggetti che producono reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, società consortili, cooperative, enti che svolgono attività commerciali), dal regime contabile (ordinario o semplificato) e dalla applicazione di eventuali regimi particolari o forfetari di determinazione del reddito.

Sono quindi **esclusi** tutto coloro che producono

un **reddito professionale**.

La detassazione spetta anche all'impresa non ancora costituita alla data di entrate in vigore della Tremonti-ter, cioè il primo luglio 2009.

Ambito oggettivo dell'agevolazione

Per l'individuazione dei beni agevolabili è necessario che gli stessi rientrino nelle **sottocategorie** individuate dalla divisione 28 della classificazione Ateco 2007 ("**fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.**"), indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalla tabella.

Il riferimento alla Tabella Ateco 2007 non subordina l'agevolazione al fatto che l'attività svolta dall'acquirente rientri nella divisione 28, che dovrà invece essere letta come un puro elenco di beni e non di attività: questo potrebbe quindi comportare che sia il cedente che l'acquirente il bene agevolabile appartengano ad altro codice attività.

- **Non** sono agevolabili: beni destinati alla vendita
- **Sono agevolabili:** esclusivamente i beni nuovi.

Modalità di acquisizione dei beni

I beni agevolati potranno essere acquisiti:

- in **forma diretta**, anche con patto di riservato dominio;
- realizzati in **economia**;
- realizzati con **appalto** affidato a terzi;
- acquisiti con **leasing** finanziario (escluso il leasing operativo).

Momento di effettuazione dell'investimento

Ai fini della definizione del perimetro degli investimenti agevolabili, assume fondamentale importanza la precisa individuazione del **momento** in cui un dato investimento è stato fatto.

A tal riguardo valgono le seguenti regole:

- **acquisto beni mobili:** data di consegna o spedizione del bene mobile acquistato;
- acquisizione mediante **contratto di appalto:** vale il momento di ultimazione dei lavori (nel caso di utilizzo del meccanismo degli stati di avanzamento lavori, vale il momento della liquidazione in via definitiva del S.A.L.);

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - Agevolazione Tremonti-ter

- beni realizzati **in economia**: rilevano i costi sostenuti nel periodo di rilevanza (progettazione, materiali, manodopera diretta, ecc.);
- **leasing**: momento di consegna del bene (oppure momento della effettuazione del collaudo, se prevista tale clausola nel contratto);
- **leasing su bene realizzato in appalto**: momento di liquidazione definitiva del S.A.L. da parte della società di leasing al soggetto appaltatore (se prevista clausole di prova e collaudo, momento di espletamento della verifica).

Beni complessi rientranti nella divisione 28

Sono agevolabili i macchinari e le apparecchiature della divisione 28, se destinati ad essere inseriti in **impianti e strutture già presenti in azienda**, anche se queste ultime non sono riconducibili alla divisione 28;

In sede di effettuazione di un nuovo investimento, è possibile agevolare anche beni non appartenenti alla divisione 28, purché rappresentino **dotazione di beni inclusi nella divisione** (ad esempio il computer per il funzionamento del macchinario); Se un bene complesso non appartenente alla divisione 28 contiene dei nuovi macchinari e nuove attrezzature, l'agevolazione **spetta nei limiti** del costo riferibile a questi ultimi.

Vincoli sui beni oggetto di agevolazioni

È espressamente stabilita la seguente previsione di revoca: *"l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del **secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.**"*

Detrazione 55 %: nuovi adempimenti

Riferimenti normativi

Art. 29, comma 6, D. L. n. 185/2008;
Prov. A. E. 6.5.2009 e 21.12.2009

Comunicazione

Sono state introdotte delle novità con riferimento alla **detrazione del 55 %** per lavori eseguiti nel corso del 2009.

In particolare, si subordina la possibilità di usufruire della detrazione del 55% prevista per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, alla presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo sussiste relativamente alle seguenti fattispecie:

- interventi i cui lavori **proseguono oltre il periodo** di imposta;
- spese sostenute nei periodi di imposta **successivi** a quello in corso **al 31 dicembre 2008** (e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese so-

stenute a decorrere dal 2009).

Tale comunicazione non andrà quindi presentata nelle seguenti ipotesi:

- per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta;
- per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.

Caratteristiche della comunicazione

Tale comunicazione dovrà essere **inviata all'Agenzia delle Entrate**:

- esclusivamente in via **telematica**;
- **direttamente** dal contribuente o tramite **intermediari abilitati**;
- **entro il 31 marzo 2010**;
- indicando le spese **sostenute nel 2009**.

L'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 30 dicembre 2009, ha reso disponibile sul proprio sito Internet lo specifico software denominato "IRE2009" per la trasmissione della comunicazione in esame.

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Redditometro

Riferimenti normativi

Art. 38, commi 4 e 5 D.P.R. n. 600/1973

Accertamento sintetico

Il redditometro rientra nei c.d. accertamenti sintetici basati sulla **capacità di spesa** del contribuente che, a certe condizioni, possono rettificare in modo sintetico il reddito complessivo, se lo stesso risulti inferiore rispetto alla suddetta capacità.

In particolar modo, il redditometro consente di **rettificare il reddito** delle persone fisiche in funzione del **possesso di determinati beni**-indice, specificamente individuati.

Il procedimento si fonda, in estrema sintesi, sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi dai quali è assolutamente legittimo presumere una correlata capacità di spesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto il redditometro una "**presunzione relativa**", ritenendolo quindi sufficiente per "*dispensare l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto a fatti indice di maggiore capacità contributiva*".

Indici di ricchezza

I beni e servizi a disposizione del contribuente e utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per la determinazione sintetica del reddito netto complessivo sono i seguenti:

- **automobili**, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc., camper, autocaravan e roulotte;
- **residenze** principali e secondarie a disposizione in proprietà o locazione;
- servizi di **collaboratori familiari**;
- **assicurazioni** di ogni genere, con esclusione di quelle per responsabilità civile, incendio e furto dei veicoli, le assicurazioni sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie;
- **imbarcazioni** da diporto a vela/motore e navi;
- **cavalli** da corsa o da equitazione;
- **aerei** ed elicotteri da turismo, alianti, ultra leggeri e deltaplani a motore.

Soggetti interessati

I beni sopra elencati **si considerano a disposizione di colui che li utilizza**, a prescindere dalla proprietà degli stessi.

Determinazione sintetica del reddito complessivo netto

Ai fini del redditometro il reddito è così calcolato:

- si individua l'importo reddituale attribuito ad ogni bene indice di ricchezza e lo **si moltiplica per il relativo coefficiente** (desumibile dall'apposita tabella contenuta nel D.M. 10.9.92);
- al risultato ottenuto si attribuisce un **peso decrescente** secondo il criterio stabilito dal D.M. 10 settembre 92.

Condizioni

L'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito complessivo dichiarato dal contribuente a condizione che:

- il reddito complessivo netto presunto sia **superiore per almeno un quarto** a quello dichiarato dal contribuente;
- lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto, in base agli indici di ricchezza, **sussista per almeno due anni**.

In un recente intervento a "Telefisco 2010", l'amministrazione finanziaria ha dichiarato, confermando quanto già espresso dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 237 del 9.1.2009, che lo scostamento può avvenire anche per **due annualità non consecutive** ai fini della rettifica di quanto dichiarato;

- qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per **incrementi patrimoniali**, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in **quote costanti**, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Prova contraria del contribuente

Il contribuente ha la **facoltà di dimostrare**, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da **redditi esenti** o da **redditi soggetti a ritenuta alla fonte** a titolo di imposta.

L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da **idonea documentazione**.